



Decreto Dirigenziale n. 82 del 19/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) ALLA FRAZIONE TRINITA' (LOC. SANT'ANGELO), DELLA DITTA DETTA S.P.A. CON SEDE LEGALE ALLA VIA NAZIONALE N. 593 IN PADULA (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure regionali per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Detta S.p.A., con sede legale nel Comune di Padula (Sa) via Nazionale n. 593, è titolare del Decreto Dirigenziale n. 266 del 17/11/2014 di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Sala Consilina (Sa), frazione Trinità (loc. Sant'Angelo), distinto al NCT al foglio n. 43 dalle particelle nn. 691-694 per un'estensione complessiva di 5780 mq;

CONSIDERATO che:

- in data 12/02/2015, prot. 0099650, la ditta Detta S.p.A. ha comunicato la conclusione dei lavori, autorizzati con il D.D. n. 266/2014, allegando all'uopo:
 1. perizia asseverata attestante la conformità dell'intervento progettuale approvato in Conferenza di Servizi del 26.09.2014;
 2. copia di richiesta all'Amministrazione Provinciale di Salerno per il sopralluogo di collaudo dell'impianto di che trattasi;
- in data 17/02/2015, prot. 0108274, la medesima ditta ha chiesto di poter stipulare un'iniziale polizza fidejussoria di un anno per l'intero importo previsto (ai sensi della D.G.R. n. 1411/07) ed una successiva riduzione ad acquisizione della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o EMAS 2, ai sensi del Regolamento CE 1221/2009;
- in data 26/02/2015, prot. 0135122, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha autorizzato la richiesta di cui sopra;
- in data 17/03/2015, prot. 0184093, la ditta Detta S.p.A. ha trasmesso:
 1. tabella riassuntiva aggiornata della capacità di messa in riserva [R13], tenuto conto di un refuso dattilografico presente nella tabella agli atti;
 2. polizza fidejussoria GE0618124 emessa dalla Società di Assicurazione Atradius Credit Insurance N.V., con sede legale in Roma, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza della garanzia dal 04/03/2015 e fino al 04/03/2016;

PRESO ATTO che in data 06/03/2015, prot. 0156044, è stata acquisito, da parte della Provincia di Salerno, Settore Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche, nota prot. PSA 2014201500056734 del 04/03/2015, il certificato rilasciato, ai sensi del punto 11.2 della D.G.R.C. n. 1411/07, di ultimazione e di conformità delle opere eseguite dalla ditta "Detta S.p.A.", presso l'impianto di Sala Consilina (Sa), frazione Trinità (loc. Sant'Angelo), rispetto al progetto approvato con D.D. n. 266 del 17/11/2014;

VISTO:

1. il D.D. n°17610/186 del 14/12/1998 rilasciato dal Settore Provinciale Genio Civile di Salerno alla ditta Detta S.p.A., per l'esercizio dell'attività estrattiva, prorogato con D.D. n°133 del 12/10/2007 fino al 12.10.2018;
2. il D.D. n°436/527 del 23/11/2009, rilasciato dal Settore Provinciale Genio Civile di Salerno di autorizzazione del progetto di recupero, ripristino, rinaturalizzazione e rimodellazione morfologica, dello stato dei luoghi mediante realizzo di ritombamenti attraverso l'utilizzo di sottoprodotti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'area di cava sita in località Sant'Angelo del Comune di Sala Consilina;
3. il verbale di Conferenza di Servizi del 13.10.2010, tenutasi presso l'Amministrazione Provinciale di Salerno - Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti, con la quale si consente alla ditta Detta S.p.A. l'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti ritenuti idonei (rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte)

- per la conduzione delle operazioni di rimodellazione morfologica e ricomposizione ambientale, di cui al D.D. 436/527 del 23/11/2009, rientranti tra i materiali previsti dall'art. 52 comma 2 delle Norme di Attuazione al Piano Regionale Attività Estrattive della Campania;
4. la nota del 14/07/2010 prot. 602602 del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, con la quale, con riferimento alle determinazioni della Conferenza di Servizi, si prende atto dell'integrazione al progetto originario, da cui si evince ove verrà sistemato il materiale proveniente dall'esterno, conforme ai requisiti di cui all'art. 52 delle norme tecniche del PRAE, nella cava in località Sant'Angelo del Comune di Sala Consilina;
 5. il D.D. n° 107 dell'11/02/2014, rilasciato dall'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, di rinnovo di autorizzazione del progetto di recupero, ripristino, rinaturalizzazione e rimodellazione morfologica, dello stato dei luoghi mediante realizzo di ritombamenti attraverso l'utilizzo di sottoprodotti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'area di cava sita in località Sant'Angelo del Comune di Sala Consilina;
 6. la nota del 04/06/2014, prot. 0380500, dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, con la quale viene confermata la possibilità a poter utilizzare, ai fini della ricomposizione ambientale, anche rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte individuati nella C.d.S. del 13/10/2010;

TENUTO CONTO che:

1. con il succitato D.D. n. 107 dell'11/02/2014, dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, fissa al 12/10/2018 l'ultimazione dei lavori per il recupero e ripristino ambientale della cava, sita in località Sant'Angelo del Comune di Sala Consilina, atteso che le attività riguardanti il presente procedimento attengono al recupero di inerti non pericolosi destinati esclusivamente alla riqualificazione della cava nel cui perimetro insiste l'impianto con esclusione assoluta di conferimento del materiale ivi conferito a terzi e/o ad altre destinazioni;
2. per le attività di riqualificazione della cava sopra richiamata, la Ditta resta assoggettata ai provvedimenti autorizzativi rilasciati dal competente Genio Civile di Salerno e per quanto applicabile al D. Lgs n. 36/2003;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- la D.G.R.C. n. 5880/02;
- la D.G.R.C. n. 2210/03;
- la D.G.R.C. n. 778/07;
- la D.G.R.C. n. 1411/07;
- la D.G.R.C. n. 388/12;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **DETTA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Padula (Sa) via Nazionale n. 593, all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Sala Consilina (Sa), frazione Trinità (loc. Sant'Angelo), distinto al NCT al foglio n. 43, particelle nn. 691 e 694 per un'estensione complessiva di 5780 mq.

PRECISARE che:

- la ditta Detta S.p.A. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13 ed R10 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in

materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nelle tabelle n. 1 e n. 2 allegate al presente provvedimento;

- la scadenza della presente autorizzazione è fissata al **12/10/2018**, data ultima imposta dalla U.O.D. Genio Civile di Salerno con D.D. n.107 dell'11/02/2014.

STABILIRE che:

1. entro e non oltre il 31/12/2015 la Detta S.p.A. dovrà presentare estensione della polizza fidejussoria sopra richiamata fino al 12/10/2019, pena la decadenza del presente provvedimento;
2. per l'estensione della polizza fidejussoria di cui al punto 1, la Detta S.p.A., in caso di acquisizione e/o registrazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS 2 di cui al Regolamento CE 1221/2009, potrà avvalersi delle riduzioni previste dalla normativa vigente;
3. la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questa U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
4. le attività riguardanti il presente provvedimento attengono al recupero di inerti non pericolosi destinati esclusivamente alla riqualificazione della cava sita in località Sant'Angelo del Comune di Sala Consilina;
5. è fatto assoluto divieto il conferimento del materiale trattato in R10 a terzi e/o ad altre destinazioni diverse dalla riqualificazione ambientale della cava sita in località Sant'Angelo del Comune di Sala Consilina;
6. per le attività di riqualificazione della cava la Ditta resta assoggettata ai provvedimenti autorizzativi rilasciati dal competente Genio Civile di Salerno e per quanto applicabile al D. Lgs n. 36/2003;
7. la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie;
8. in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
9. i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
10. eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
11. dovranno essere trasmesse, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, all'Amministrazione Provinciale e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio, le risultanze circa la verifica di idoneità qualitativa dei materiali (test di cessione) pre e post attività di recupero, con la periodicità indicata nel Piano di monitoraggio e controllo da presentare prima del rilascio del decreto all'esercizio;
12. la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
13. la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

EVIDENZIARE che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento piazzale, provenienti dai piazzali dell'impianto, prodotte a seguito di precipitazione meteoriche, convogliate mediante rete di raccolta in corpo idrico superficiale costituito dal "Vallone Sant'Angelo", previo trattamento delle acque di prima pioggia, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente

- il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRECISARE che il sistema di scarico delle acque reflue comprende:

- le acque nere provenienti dai servizi igienici, convogliate mediante condotte sottotraccia a una vasca settica "imhoff" a tenuta stagna, periodicamente svuotata da ditte autorizzate;
- le acque di dilavamento piazzale, provenienti dai piazzali dell'impianto, prodotte a seguito di precipitazione meteoriche, convogliate mediante rete di raccolta in corpo idrico superficiale costituito dal "Vallone Sant'Angelo", previo trattamento delle acque di prima pioggia;

EVIDENZIARE, altresì, che il presente provvedimento include anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissione:

| P.to | Descrizione | Tipo emissione | Valore emissione mg/Nmc |
|-------------|--|----------------|-------------------------|
| D1 | Zona frantumazione rifiuti | diffusa | 5,00 |
| D2 | Zona messa in riserva rifiuti a cumuli | diffusa | 5,00 |
| D3 | Zona conferimento rifiuti | diffusa | 5,00 |
| D4 | Zona messa in riserva rifiuti con scarrabili | diffusa | 5,00 |
| DTot | Emissioni diffuse totali | | 20,00 |

con le seguenti prescrizioni:

1. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. alla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
6. E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
7. Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
8. Obbligo di installazione all'ingresso dell'impianto di un sistema bagnaruote;
9. Demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C. l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, con la relativa quantificazione degli oneri di cui alla D.G.R. n. 750/04 e 154/07, da notificare alla ditta Detta S.p.A., che dovrà, entro 30 gironi dalla ricezione, provvedere al relativo pagamento, trasmettendone copia all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ed al Dipartimento Arpac di Salerno, che avrà cura di trasmettere attestazione di regolarità dello stesso.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta Detta S.p.A. dal conseguimento, in fase di gestione, di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla normativa vigente. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Detta S.p.A., con sede legale nel Comune di Padula (Sa) via Nazionale n. 593.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta